



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 27.11.2023

Info/192.23/INTERPELLO AMBIENTALE: END of WASTE e impianti in AIA

INTERPELLO AMBIENALE

**IL MITE ESCLUDE L' APPLICAZIONE DISCIPLINA END OF WASTE
ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN AIA**

Il Ministero dell'Ambiente e transizione Ecologica (MASE) risponde con **interpello del 17 novembre 2023, n. 187169** ai seguenti quesiti posti da una Associazione territoriale di Confindustria:

1. se sia possibile applicare l'art. 184-ter Dlgs. 152/2006 ad un'attività industriale manifatturiera che, regolarmente munita di autorizzazione integrata ambientale, utilizzi o abbia intenzione di utilizzare nel proprio ciclo produttivo, unitamente ad altre materie prime, anche alcune categorie di rifiuti e il cui scopo non sia la produzione di un materiale che abbia cessato di aver tale qualifica ma la produzione di un bene finale. Confindustria tenderebbe ad escludere tale possibilità, mantenendo ferma l'assoggettabilità di tali impianti alla disciplina dell'A.I.A e alle relative prescrizioni ivi impartite, anche con riguardo alla gestione dei rifiuti in ingresso al processo.
2. se i medesimi impianti soggetti ad AIA, nel caso in cui il recupero di un dato rifiuto mediante reimpiego nel ciclo produttivo non sia previsto nel titolo abilitativo ma il rifiuto stesso sia ricompreso nella Lista Verde di cui al Regolamento CE/1013/2006, possano far applicazione della disposizione di cui all'art. 184ter Dlgs. 152/2006 ovvero se, in tali casi, come ritiene Confindustria, gli stessi possano agire in forza della procedura semplificata di cui all'art. 216 comma 8-septies D.lgs. 152/2006, la quale prevede una previa comunicazione, da inoltrarsi almeno 45 giorni prima, all'autorità competente e la conseguente successiva possibilità di impiegare i rifiuti in questione, dovendo rispettare unicamente le norme afferenti al trasporto dei rifiuti e al formulario di identificazione.

Con propria nota, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, così risponde rispettivamente ai quesiti:

1. confermando il parere di Confindustria, il Ministero **ha escluso che agli impianti produttivi, autorizzati con AIA e che utilizzano rifiuti nel loro ciclo produttivo, possa farsi applicazione della disposizione di cui all'art. 184-ter D.lgs. 152/2006**, dal momento che si è in presenza di un processo di produzione di un bene e non di recupero di rifiuti finalizzato alla cessazione della relativa qualifica, a norma del comma primo della norma richiamata. A sostegno di ciò il MITE cita le Linee Guida

SNPA 41/2022 che esplicitano chiaramente che “non rientrano nel campo di applicazione (delle Linee Guida) i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”

2. anche con riguardo al secondo quesito il Ministero concorda con l’interpretazione di Confindustria, ritenendo che **la procedura di cui all’art. 216 comma 8-septies D.lgs. 152/2006 (procedimento semplificato di recupero) consenta agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde**, ma non disciplinati nella propria AIA, prescrivendo il solo rispetto delle norma *ex* articolo 216, comma 8-septies, Dlgs152/2006 (quindi comunicazione all’Autorità competente) e il rispetto delle prescrizioni delle migliori tecniche disponibili (Bat), delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo. In considerazione di ciò, anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA»

Il testo della risposta ad interpello su:

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/ECI/interp_confind_ind_manifatt_riscontro.pdf